



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 4987

del 29 NOV. 2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 34 del Reg.

Data: 18/10/2018

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale di indennità di funzione / carica al Sindaco, al Vicesindaco, Assessori e gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. -

L'anno Duemiladiciotto (2018), il giorno Diciotto (18), del mese di Ottobre, alle ore 16,30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in Sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti	
Rag. Antonio Marino	X		Assegnati n.: 11
Prof. Vincenzo Luciano	X		In Carica n.: 11
Sig. Arturo Stabile	X		Presenti n°: 10
Dott. Pierino Gigliello	X		Assenti n°: 1
Sig.ra Rosanna Marchesano	X		
Sig.ra Elvira Martino	X		
Sig. Gianluca Marino	X		
Sig. Antonio Marino	X		
Avv. Pasquale Brenca		X	Assenti i Signori: avv. Pasquale Brenca
Franco Martino	X		
Rosaria Corvino	X		

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il rag. Antonio Marino, nella sua qualità di Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale Dott.ssa Silvana Mele;

La seduta è Pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
<p>VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. -</p> <p>Dalla Residenza Comunale, 18/10/2018 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to sig. Ascanio Marino [Amministrativa]</p>	<p>VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, si ATTESTA la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. -</p> <p>Dalla Residenza Comunale, 18/10/2018 IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA F.to sig. Ascanio Marino [Finanziaria]</p>

Il Sindaco - Presidente introduce il **terzo** argomento posto all'ordine del giorno "Proposta al Consiglio Comunale di **indennità** di funzione / carica al **Sindaco**, al **Vicesindaco**, **Assessori** e **gettoni** di presenza ai **Consiglieri Comunali**", leggendo la proposta con l'indicazione degli importi, specificando che tale delibera è stata già adottata in Giunta e dando atto del parere positivo del revisore. **Il Sindaco** preannuncia, altresì, la predisposizione di un regolamento per la devoluzione volontaria di tali indennità all'interno di un fondo per i cittadini bisognosi, dando loro una mano per il pagamento delle bollette. **Il Sindaco** specifica che devolvendo gli importi in tale fondo non si è soggetti a tassazione.

Terminata l'illustrazione il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Interviene la Consigliera **Corvino**, per chiedere che sia confermata e verbalizzata tale intenzione espressa dai componenti della Giunta e dichiara di raccogliere le dichiarazioni del Sindaco, perché di fatto la proposta presentata dice tutt'altro, ossia che verranno comunque percepite queste indennità, pertanto i Consiglieri si troveranno a votare tale proposta. **La Consigliera** prosegue sottolineando di prendere atto della dichiarazione del Sindaco riguardo alla intenzione di devolvere le indennità, assegnandole per degli scopi precisi. **Successivamente** la Consigliera rende la propria dichiarazione di voto, sottolineando che, stando alla proposta così portata all'ordine del giorno, si parla unicamente delle indennità che saranno percepite; e dichiarando la propria intenzione, che sarà espressa anche per iscritto, di proporre di individuare un capitolo specifico in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sul quale riversare il proprio gettone di presenza, che precisa di non aver mai percepito, per poi discutere e decidere della destinazione in Consiglio Comunale. **La Consigliera** prosegue dichiarando il proprio **voto contrario all'approvazione** della proposta iscritta all'ordine del giorno, in quanto il proprio programma elettorale era puntato semplicemente sulla risorsa delle indennità, che all'epoca erano intorno ai 25.000 euro all'anno, ed erano state anche formulate delle proposte su come utilizzarle; **pertanto**, la Consigliera ritiene di andare contro i propri principi e la propria campagna elettorale votando a favore. **La Consigliera** sottolinea, che anche l'attuale Amministrazione ha affermato lo stesso principio durante la propria campagna elettorale.

Interviene il Sindaco per chiedere alla Consigliera **Corvino**, quale potrebbe essere la destinazione di tali indennità e gettoni.

La Consigliera ribatte di essere stata molto democratica nel proporre l'istituzione di un fondo a parte, la cui destinazione andrebbe concordata in Consiglio, a seconda delle necessità e dell'entità, ritenendo poco opportuno, eventualmente, investire 25.000 euro nel sociale, piuttosto che in una società, per far girare l'economia, come aveva anche proposto all'interno del proprio programma.

Interviene il Consigliere **Franco Martino**, per dichiarare di **votare contro**, unicamente per una questione tecnica, non comprendendo il meccanismo tecnico per il quale sia necessario il regolamento, ritenendo sufficiente la variazione di bilancio e non trovando corretto il meccanismo del regolamento.

Il Sindaco interviene perché tale fondo verrà **devoluto** ad una **Onlus Sociale**, diventando un contributo liberale, così come definito dalla legge, esente da tassazione, dichiarando che poi si stabiliranno le finalità della Onlus.

Interviene il Vicesindaco, per spiegare che in tal modo si è vincolati alle finalità delle Onlus.

Si susseguono interventi scomposti tra i Consiglieri.

I Consiglieri di minoranza dichiarano di non concordare, anche per motivi di trasparenza, e chiedono al Segretario Comunale cosa sia oggetto di approvazione. **Il Segretario** risponde che si tratta di votare la definizione degli importi, senza alcuna specifica indicazione della devoluzione degli stessi.

Il Sindaco interviene per ribadire che oggetto di approvazione è unicamente l'entità degli importi; e di aver voluto soltanto dichiarare le intenzioni della propria Amministrazione al

riguardo, preannunciando la prossima proposta di approvazione del regolamento per la devoluzione delle indennità e dei gettoni di presenza ad una Onlus per fini sociali.

Non essendoci altri interventi, il **Sindaco** mette ai voti la proposta.

Pertanto,

Il Consiglio Comunale

Sentita la Relazione illustrativa del Sindaco Presidente;

Preso atto della discussione intervenuta;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n° 69 - del 06 giugno 2018, ad oggetto: "Determinazione indennità di funzione / carica al **Sindaco**, al **Vicesindaco**, **Assessori** e gettone di presenza ai **Consiglieri Comunali**", esecutiva ai sensi di legge,

Ritenuto necessario, oltreché doveroso, a **seguito** della tornata elettorale del 10 Giugno 2018, per l'elezione del **nuovo Sindaco** ed il **rinnovo** del Consiglio Comunale, procedere alla **determinazione** delle indennità di funzione spettanti al **Sindaco**, **Vice-Sindaco**, **Assessori**, ai sensi dell'art. 82, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Richiamato il Decreto prot. n° 002625 - del 19 giugno 2018, con cui il **neo eletto Sindaco** ha provveduto alla **nomina del Vice-Sindaco e Assessore comunale**;

Richiamato il Decreto Legislativo n° 267/2000 e, in particolare:

- **che** l'art. 81, nel testo, come modificato dalla legge n° 244 del 2007 (Finanziaria 2008) a mente del quale gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, (ovverosia, fra gli altri, i sindaci, il presidente del consiglio comunale e i membri della giunta comunale), che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86;

- **che** l'art. 82, definisce la disciplina dello "status" degli Amministratori Locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, il quale al comma 1, prevede la corresponsione di una **indennità** di funzione al **Sindaco**, nonché ai componenti degli Organi Esecutivi, e che tale indennità venga **dimezzata** per i **lavoratori dipendenti** che **non** abbiano richiesto l'aspettativa e, al comma 8, rimette la determinazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori, ad un Decreto Ministeriale, da emanarsi nel rispetto di criteri prefissati;

- **che** l'art. 83, nel testo come modificato dalla Legge n° 244 del 2007 (Finanziaria 2008) recante "Divieto di cumulo" a norma del quale gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2 (e quindi, tra gli altri, i sindaci, i componenti delle giunte comunali e i consiglieri dei comuni), non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto a spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio di funzioni pubbliche;

Dato atto che con il richiamato Decreto del Ministro dell'Interno n° 119 - del 04/04/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13/05/2000, in vigore dal 28/05/2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della Legge n° 265/1999, nonché sono stati determinati i **valori** economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrare e definite le **indennità di Vice-Sindaci, Assessori** e, indirettamente rispetto a questi ultimi, dei Presidenti dei Consigli Comunali e dei Presidenti dei Consigli Circoscrizionali);

Visto in particolare l'art. 12, del D.M. n° 119 del 2000 che, in riferimento alle parametrizzazioni percentuali previste nello stesso decreto, dispone che le stesse si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del **Sindaco**. L'**indennità** di funzione del **Vice-Sindaco** è stabilita secondo l'art. 4, comma 2, del D.M. n° n° 119/2000, per i comuni con popolazione tra 1.000 e fino a 5000 abitanti, nell'importo percentuale del **20%** rispetto a quella attribuita al sindaco;

Considerato:

- **che** l'art. 1, comma 54, della Legge n° 266/2005 (Finanziaria 2006) stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in **riduzione** nella misura del **10 per cento** rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci e ai componenti degli Organi Esecutivi;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

c) che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina, anche in base a quanto previsto dalla Legge n° 244/2007, in materia;

Atteso che la **Corte dei Conti**, Sezione Autonomie, 21/01/2010, n° 6, ha risolto definitivamente la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerente l'attuale vigenza dell'art. 1, comma 54, Legge 23/12/2005, n° 266 (legge finanziaria per il 2006) che ha **disposto** la **riduzione** del **10%** delle **indennità** degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30/09/2005, dei seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti a sindaci e componenti degli organi esecutivi;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti a consiglieri comunali;

Investita della questione dalla sezione regionale Emilia Romagna della Corte, ai sensi della delibera della stessa Sezione **Autonomie** della Corte n° 9 - del 03/07/2009, la Corte dei conti-Autonomie, con la delibera n° 6 - del 21/01/2010, individua, dunque, la vigente normativa di riferimento per una corretta modalità di calcolo delle indennità degli amministratori degli enti locali. Il **magistrato** contabile, esaminando la problematica, ricorda che:

- **all'art. 1**, comma 54, Legge n° 266 del 2005, che ha disposto la **riduzione** del **10%** delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza e delle utilità comunque denominate degli amministratori locali è seguita la nuova disciplina contenuta nell'art. 2, comma 25, L. 24/12/2007, n° 244 (legge finanziaria 2008), il quale ha introdotto il comma 11, art. 82, D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, prevedendo che le indennità di funzione di **Sindaci**, presidenti di provincia, **Assessori** comunali e provinciali, determinate ai sensi del comma 8, dello stesso articolo, potessero essere aumentate con delibera di giunta, mentre le indennità di funzione dei presidenti delle assemblee potessero essere aumentate con delibera del consiglio;

- **è intervenuto** sul punto, da ultimo, il D.L. 25/06/2008, n° 112, **convertito**, con modificazioni, dalla L. 06/08/2008, n° 133, che all'art. 76, comma 3, ha innovato la precedente formulazione dell'art. 82, comma 11, TUEL, nulla più disponendo in ordine alla facoltà d'incremento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza. **Dall'analisi** di queste norme, il **magistrato** contabile fa emergere, evidente:

- **l'attuale** intenzione del legislatore di negare ogni ipotesi d'incremento delle indennità di cui trattasi rispetto alla misura massima edittale di cui al D.M. 04/04/2000, n° 119, ed ai criteri fissati dal comma 8, dell'art. 82, TUEL, in un disegno complessivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica;

- **in applicazione** del generale principio della successione nel tempo di fonti pari ordinate che regolano la stessa materia, sancito dall'art. 15 delle preleggi, che l'art. 1, comma 54, L. n° 266 del 2005, non sia più vigente.

Considerato che:

- **a seguito** di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/contr/12 in data 12 gennaio 2012, ha sciolto la questione stabilendo che la riduzione del **10%** delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23/12/2005, n° 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria **2006**;

- **le Sezioni** riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del Decreto Legge n° 78 - del 2010, **convertito** nella Legge n° 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno, la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D. M. 04 agosto 2000, n° 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti;

Visto il richiamato art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito nella L. n° 122/2010, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo **non inferiore a tre anni**, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione **fino a 15.000** abitanti e per le province con popolazione fino 500.000 abitanti, di una percentuale pari al **7 per cento** per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e, per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province e che sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti;

Preso atto che il **Ministero** dell'Interno non ha a tutt'oggi ottemperato alle disposizioni dell'articolo 5, comma 7, della Legge n° 122/2010, ai sensi del quale il Viminale, **entro 120** giorni dall'entrata in vigore della norma, avrebbe dovuto diminuire gli importi di indennità e gettoni, per un periodo non inferiore a tre anni, in percentuali variabili a seconda delle dimensioni e della tipologia degli enti. Pertanto oggi, nelle more dell'emanazione di detto decreto, si è in carenza assoluta di una regolamentazione certa, stabile ed aggiornata che scongiuri possibili interventi interpretativi e pertanto deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

Richiamata la deliberazione n° 3 - del 29/01/2015, della **Corte dei Conti** – Sezioni delle Autonomie, che ribadisce "la mancata adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 7, D.L. n° 78/2010, con cui si sarebbe dovuto provvedere, riconducendo ad unità la congerie di norme regolatrici della materia, alla revisione degli importi tabellari previsti dal D. M. n° 119/2000";

Ribadito che, come anche sopra illustrato, con l'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2006, del 23 dicembre 2005, n° 266 (che ha disposto la **riduzione del 10%** dei compensi rispetto a quanto percepito al 30 settembre 2005) è stata introdotta una disposizione che, di fatto, ha prodotto un effetto di «sterilizzazione permanente» del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza. Tale sistema, ha successivamente trovato una decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo e, 76, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n° 112. **L'amministrazione** finanziaria, con il parere espresso in data 17/12/2009, ha confermato la vigenza di tale norma.

Anche la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la **Lombardia**, con il parere n° 1042/2010, ha evidenziato che, con il citato D.L. n° 112/2008, è stata **cancellata** la possibilità di incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, le indennità di funzione degli amministratori locali, anche se al limitato scopo di allinearle al limite massimo previsto dal D.M. n° 119/2000.

Visto il Decreto Legge 25/06/2008, n° 112, **convertito** con modificazioni dalla Legge 06/08/2008, n° 133, il quale all'articolo 76, comma 3, con la **sostituzione** integrale del comma 11, dell'articolo 82, del D. Lgs. n° 267/2000; **abolisce** la possibilità, da parte dei rispettivi organi, di stabilire **incrementi** alle misure delle indennità rispetto ai limiti previsti dal D.M. n° 119/2000;

Visto il D.M. n° 119/2000, ed in particolare:

- **l'articolo 1**, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;

- **l'articolo 2**, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:

a) **5%** per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;

b) **3%** per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, superiore alla media regionale per fascia demografica;

c) **2%** per gli enti la cui spesa corrente pro-capite, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia **superiore** alla media regionale per fascia demografica;

Visto il D.M. 04/04/2000, n° 119 sopracitato che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8, del D. Lgs. n° 267/2000, trova ancora applicazione (art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25/06/2008, n° 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e, dell'allegato "A" allo stesso D.M. n° 119/2000;

Visti in proposito, il parere del Ministero dell'Interno in data 20/01/2009, n° 15900/TU/82, il quale, in ordine alle suddette norme, **chiarisce** come "dalla data di entrata in vigore del D.L. n° 112/2008, è **venuta meno** la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'articolo 11, del D.M. n° 119/2000, mentre **non** si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo 2, del citato regolamento";

Rilevato che il Comune di **Aquara** è **compreso** nella tipologia di Comuni con popolazione **tra 1.001 a 3.000 abitanti**;

Vista l'interpretazione dell'art. 82 - del D. Lgs. n° 267/2000, fornita dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Autonomie, con nota in data 17/02/2004, con cui è stato chiarito che "l'art. 82, del D.Lgs. n° 267/2000, prevede il **dimezzamento** dell'indennità di funzione degli amministratori, per i **lavoratori dipendenti** che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa retribuita e che, pertanto, a coloro che non possono avvalersi di tale facoltà, quali i lavoratori autonomi, disoccupati, studenti e i pensionati compete l'indennità di funzione nella misura intera, sul presupposto che la attuale posizione escluda la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente";

Considerato che il Comune di **Aquara**, non rientra nella categoria dei Comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali, **tali** da rendere possibile la **maggiorazione** dell'indennità di funzione del Sindaco del **5%**;

Considerato invece, che il Comune di **Aquara**:

- rientra nella categoria di Enti la cui spesa corrente procapite, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, risulta **superiore** alla media regionale per fasce demografiche (**€ 657,33**, a fronte di **€ 447,76**, della media prevista per la Regione Campania dal D.M. n° 119/2000, Tabella C) e che pertanto, è possibile applicare la maggiorazione del **2%**;

- rientra nella categoria degli Enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al **totale delle entrate**, risultante dall'ultimo conto del **bilancio approvato**, è **superiore** alla media regionale per fasce demografiche (**€ 31,90%** a fronte dello 0,20% della media prevista per la Regione Campania dal D.M. n° 119/2000, Tabella C) e che pertanto è **possibile** applicare la **maggiorazione del 3% dell'indennità** in parola;

Ritenuto pertanto **necessario**, procedere alla determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, del **Vice-Sindaco** e degli **Assessori** neo eletti, a decorrere dal mese di **Giugno 2016** (11 giugno 2018) nella **seguito** misura, come previsto dal D.M. 04/04/2000, n° 119, **ridotte del 10%** ai sensi dell'art. 1, comma 54, della Legge 23/12/2005, n° 266:

AMMINISTRAT ORE	INDENNIT À PREVISTA D.M. N° 119/2000	MAGGIORAZI ONE SPETTANTE IN BASE ALL'ULTIMO RENDICONTO	MAGGIORAZI ONE SPETTANTE IN BASE ALL'ULTIMO RENDICONTO	INDENNIT À SPETTAN TE	INDENNITÀ SPETTANTE MENSILMENTE, CON RIDUZIONI
SINDACO	€ 1.446,08	2% (€ 28,92) Art. 2, comma 1 lett. c)	3% (€ 43,38) Art. 2, comma 1 lett. b)	€ 1.518,38	€ 1.366,54 / 2 = 683,27 (riduzione 10% art. 1, comma 54, L.266/2005 e dimezzata in qualità di dipendente NON in aspettativa)
VICE-SINDACO (20% indennità sindaco)	-	-	-	€ 273.308	€ 136,65 (dimezzata in qualità di dipendente NON in aspettativa)
ASSESSORE (15% indennità sindaco)	-	-	-	€ 204,981	€ 102,50 (dimezzata in qualità di dipendente NON in aspettativa)

Vista la Circolare Interpretativa del Ministero dell'interno del 05/06/2000, n° 5/2000 - **URAE**L, recante "Misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali" che al punto C) chiarisce che "L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, e' effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione. **Qualora**, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal Decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della Legge n° 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale - contabile della scelta, spetta **necessariamente** alla Giunta ed al Consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. n 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono **esecutivi** con l'**apposizione** del **visto** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; **Visto** il comma 54, della Legge 23/12/2005, n°. 266 (legge finanziaria anno 2006) il quale dispone tra l'altro che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/09/2005;

Preso atto che, alla luce della suddetta riduzione, i gettoni di presenza per questo Ente è determinato in € 16,27 (sedici/27);

Visto il comma 135, dell'art. 1, della L. 07/04/2014, n° 56, di **modifica** dell'art. 16, comma 17, della L. n° 148 - del 14/09/ 2011, con il quale viene rideterminata la composizione dei Consigli e delle Giunte nei Comuni fino a 3.000 abitanti ed in quelli da 3.000 a 10.000 abitanti;

Visto il successivo comma 136, che così dispone: "*I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti*" (rectius: il revisore dei conti),

Preso atto che, ai sensi della precitata norma, il Comune di Aquara ricade nella fascia dei Comuni inferiori a 3.000 abitanti, per cui il Consiglio è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo di assessori è stabilito in due;

Richiamata la Circolare del Ministero degli Interni - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24/04/2014 che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia:

- **al fine** di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della n° legge 56, del 2014, debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa» ai tagli del D.L. n° 138/2011, convertito in Legge n° 148/2011

- **tutti** i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del Decreto Legge 13/08/2011, n° 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n° 148;

- **gli atti** che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUEL.

- **l'obbligo** può essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera del consiglio comunale, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni;

Tenuto conto che:

- ✓ **l'art. 16**, comma 17, del D.L. n° 138/2011, convertito in Legge n°148/2011 prevedeva per i Comuni da 1.001 fino a 3.000 abitanti un numero di consiglieri pari a sei;

- ✓ **che** la Legge n° 56 del 2014, prevede per i Comuni fino a 3.000 abitanti un numero di consiglieri pari a dieci;

Verificato che alla luce delle suddette normative occorre provvedere alla riparametrazione del costo del gettone di presenza dei consiglieri comunali, come di seguito specificato:

Spesa anno 2013: costo gettone di presenza € 16,27 x 6 consiglieri = € 97,62;

Spesa anno 2014:

€ 97,62 : 10 consiglieri = costo gettone di presenza dalla proclamazione degli eletti = € 9,76:

Dato atto che per quanto concerne le indennità degli assessori è assicurata l'**invarianza** della spesa, poiché la L. n° 56/2014, non ha **modificato** il numero degli **Assessori**, pari a **due**, rispetto al D.L. n° 138/2011, convertito nella Legge n° 148/2011;

Accertata ai fini del controllo preventivo di **regolarità amministrativa-contabile**, di cui all'articolo n° **147-bis**, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la **regolarità tecnica** del presente provvedimento, in ordine alla **regolarità, legittimità e correttezza** dell'azione amministrativa, il cui parere **favorevole** è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Acquisito il **Parere Favorevole** dell'Organo di **Revisione Economico-Finanziario**, prot. n° 003923 - in data 13 settembre 2018, **rilasciato** ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n° 2), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (agli atti di questo ufficio);

Osservato che, il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto (art. **147-bis** - Decreto Legislativo n° 267/2000) ne **garantisce** la **legittimità**, la regolarità e la correttezza;

Dato atto che la competenza a deliberare in materia spetta all'**Organo** di indirizzo e di controllo politico amministrativo, ai sensi dell'art. 148 - del TUEL n° 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità **tecnica e contabile**, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal sig. **Presidente**:

Presenti n° 10 (dieci) - **Votanti n° 10** (dieci) - **Voti favorevoli n° 8** (otto), **Contrari n° 2** (due - **Corvino e Franco Martino**) - **Astenuti nessuno**, resi per alzata di mano dai presenti convenuti;

Delibera

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determina;

1. Di dare atto che gli importi relativi all'indennità di funzione e di carica da corrispondere a decorrere dal mese di **giugno (11/02/2018)** agli amministratori comunali facenti parte della Giunta comunale risultano **i seguenti**:

AMMINISTRATORE	INDENNITÀ PREVISTA D.M. N. 119/2000	MAGGIORAZIONE SPETTANTE IN BASE ALL'ULTIMO RENDICONTO	MAGGIORAZIONE E SPETTANTE IN BASE ALL'ULTIMO RENDICONTO	INDENNITÀ SPETTANTE	INDENNITÀ SPETTANTE CON RIDUZIONI
SINDACO	€ 1.446,08	2% (€ 28,92) Art. 2, comma 1 lett. c)	3% (€ 43,38) Art. 2, comma 1 lett. b)	€ 1.518,38	€. 1.366,54/2 = 683,27 (riduzione 10% art. 1, comma 54, L. n° 266/2005 e dimezzata in qualità di dipendente NON in aspettativa)
VICE-SINDACO (20% indennità sindaco)	-	-	-	€ 273.308	€. 136,65 (dimezzata in qualità di dipendente NON in aspettativa)
ASSESSORE (15% indennità sindaco)	-	-	-	€ 204,981	€. 102,50 (dimezzata in qualità di dipendente NON in aspettativa)

2. Di dare atto che le indennità come sopra riportate, rispettano gli importi previsti dal D.M. n° 119/2000, risultando **ridotte** del 10%, per effetto della Legge n° 266/2005;

3. Di dare atto che la spesa relativa all'indennità di funzione del **Sindaco**, a decorrere dal mese di **giugno 2016 (11/06/2018)**, comprensiva di tutti gli oneri riflessi, graverà sul Cod. Bil. **01.01-1.03.02.01.001 - Capitolo 20 - Art. 0 - "Indennità di carica al Sindaco"**, del Bilancio di Previsione **2018**, e per quelli successivi;

4. Di dare atto che la spesa relativa all'indennità di funzione dei componenti la **Giunta**, a decorrere dal mese di **giugno 2018 (11/06/2018)**, comprensiva di tutti gli oneri riflessi, graverà sul Cod. Bil. **01.01-1.03.02.01.001 - Capitolo 26 - Art. 0 - "Indennità di carica agli Assessori"**, del Bilancio di Previsione **2018**, e per quelli successivi;

5. Di dare atto che l'**IRAP** graverà sul Cod. Bil. **01.01.1-1.02.01.01.001 - Capitolo 35 - Art. 0 - "IRAP su indennità di carica a Sindaco e Amministratori"**;

6. Di dare atto che la spesa relativa ai **gettoni di presenza** per i **Consiglieri Comunali**, a decorrere dal mese di **giugno 2018 (11/06/2018)**, comprensiva di tutti gli oneri riflessi, graverà sul Cod. Bil. **01.01-1.03.02.01.001 - Capitolo 26 - Art. 0 - "Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali"**, del Bilancio di Previsione **2018**, e per quelli successivi;

7. Di rideterminare gli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri, al fine di assicurare l'invarianza della spesa rispetto alle disposizioni di cui al Decreto Legge 13/08/2011, n° 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n° 148, come di seguito specificato:

Spesa anno 2013 - costo gettone di presenza €. 16,27x 6 consiglieri = €. 97,62;

Spesa anno 2014 - €. 97,62: 10 consiglieri = costo gettone di presenza dalla proclamazione degli eletti = €. 9,76;

8. Di stabilire che:

- **ai fini** dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. **80** e **86** - del TUEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore;
- **restano** incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli Enti locali, disciplinate dagli artt. **84** e **85**, comma 2, del D.Lgs. n° **267/2000** (TUEL);

9. Di dare atto che per le indennità degli assessori è assicurata l'invarianza della spesa, poiché la L. n° **56/2014**, non ha modificato il numero degli assessori, pari a due, rispetto al D.L. n° **138/2011**, convertito nella legge n° **148/2011**;

10. Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. **153**, comma 5, del Decreto Legislativo n° **267/2000**);

11. Di disporre la liquidazione dell'indennità di funzione al Sindaco e ai componenti la Giunta comunale, mentre al pagamento provvederà il Responsabile del Servizio Finanziario, con cadenza mensile, senza l'adozione di ulteriori atti;

12. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato **all'Albo Pretorio on - line** del Comune di **Aquara**, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n° **267** e Decreto Legislativo n° **33/2013**;

Infine,

Il Consiglio Comunale

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. **134**, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 giugno 2000, n° **267** (TUEL) che testualmente recita: "nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal sig. **Presidente**:

Presenti n° **10** (dieci) - **Votanti** n° **10** (dieci) - **Voti favorevoli** n° **8** (otto), **Contrari** n° **2** (due - **Corvino** e **Franco Martino**) - **Astenuti nessuno**, resi per alzata di mano dai presenti convenuti;

Delibera

- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile. -

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare
F.to Rag. Antonio Marino




IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvana Mele

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 29 NOV 2018 ;

Dalla Residenza Comunale, 29 NOV 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvana Mele

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, 29 NOV 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvana Mele

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 29 NOV 2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

Dalla Residenza Comunale, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvana Mele